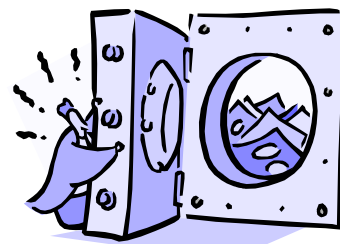




IL S.A.M. GILDA E' PER LA TRASPARENZA

S.A.M. — GILDA **SINDACATO AUTONOMO MAGISTRALE** **Federazione Gilda U.N.A.M.S.**



Comunicato sindacale Lex 300

IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

NON E' UN SEGRETO

La trasparenza amministrativa consiste nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.

Il diritto alla conoscenza delle delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (TAR Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001).

I docenti non rientrano nelle categorie inaccessibili individuate ai sensi dell'art. 24, 4° comma della Legge (DPR n.352/1992 e DM n. 601/1996).

Le tabelle relative alla distribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica non contengono dati sensibili (disciplinati dall'art. 22 della legge n. 675/96 e dal D.Lgs 11.05.1999 n. 135); ma solo dati personali.

Il diritto di accesso non ha subito deroghe dalla Legge (Cons.Stato, V, n.737/2000; VI n.1882/2001).

LEGGE 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

LA LEGGE C'E'

NESSUNO PUO' IMPEDIRTI DI CONOSCERE COME LA SCUOLA INVESTE I SUOI SOLDI.

E' UN TUO DIRITTO!

“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. “

LEX 241/90